



Ministero dell'Istruzione e del Merito

Istituto Comprensivo Statale "Agostino di Ippona"

Via S.L.Guanella, 3, 23893 - Cassago Brianza (LC) | Tel: 039 955358

C.F: 94018840135 | Cod. Mecc.: LCIC807004 | Cod. Fatt. UF8AEX | Codice IPA: istsc_lcic807004

E-mail: lcic807004@istruzione.it | P.E.C.: lcic807004@pec.istruzione.it | sito internet : www.icscassago.edu.it



PROTOCOLLO ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE CLASSI TERZE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO A.S. 2024/2025

Approvato dal Collegio dei docenti nella seduta del 13.05.2025 con delibera n. 39

QUADRO DI RIFERIMENTO NORMATIVO

La sotto elencata normativa costituisce il nuovo contesto di riferimento in materia di valutazione, certificazione delle competenze ed esami di stato del primo ciclo di istruzione:

1. **LEGGE 13 LUGLIO, n. 107:** Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti.
2. **DECRETO LEGISLATIVO 13 APRILE 2017, n. 62:** Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107.
3. **D.M. 3 OTTOBRE 2017, n. 741:** Regola l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione.
4. **D.M. 3 OTTOBRE 2017, n. 742:** Regola le modalità per la certificazione delle competenze nel primo ciclo di istruzione ed adotta gli allegati modelli nazionali per la certificazione al termine della scuola primaria e al termine della Scuola Secondaria di Primo Grado.
5. **CIRCOLARE MIUR 10 OTTOBRE 2017, n. 1865:** Indicazioni in merito a valutazione, certificazione delle competenze ed Esame di Stato nelle scuole del primo ciclo di istruzione.
6. **NOTA MIUR 9 MAGGIO 2018, n. 7885:** Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione. Chiarimenti.
7. **NOTA MIUR 7 FEBBRAIO 2023, n. 4155:** "Esame di Stato 2023 conclusivo del primo ciclo di istruzione. Nota informativa".
8. **D.M 14 30 GENNAIO 2024:** adozione nuovi modelli di certificazione delle competenze.
9. **LEGGE 1 ottobre 2024, n. 150:** Revisione della disciplina in materia di valutazione delle studentesse e degli studenti, di tutela dell'autorevolezza del personale scolastico nonché di indirizzi scolastici differenziati.

Requisiti di ammissione all'esame di Stato

In sede di scrutinio finale gli alunni frequentanti le classi terze della scuola secondaria di primo grado sono ammessi all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione in presenza dei seguenti requisiti:

- 1) aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, definito dall'ordinamento della scuola secondaria di primo grado, fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal Collegio dei docenti;
- 2) non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'Esame di Stato prevista dall'articolo 4, commi 6 e 9 bis, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249. (art.2, co.1);
- 3) aver partecipato, entro il mese di aprile, alle prove nazionali di italiano, matematica e inglese

predisposte dall'INVALSI.

Queste le deroghe deliberate dal Collegio dei docenti dell'I.C. di Cassago Brianza con del. n. **22** del Collegio Docenti del 05/11/2024:

- 4) gravi motivi di salute adeguatamente motivati;
- 5) terapie e/o cure programmate;
- 6) assenze per partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.;
- 7) deroghe per le assenze degli alunni che per ragioni familiari devono recarsi all'estero durante l'anno scolastico.

Tali deroghe trovano applicazione purché la frequenza effettuata fornisca al Consiglio di classe sufficienti elementi per procedere alla valutazione. Nel caso in cui non sia possibile procedere alla valutazione, il Consiglio di classe accerta e verbalizza la non validità dell'anno scolastico e delibera conseguentemente la non ammissione all'Esame finale del primo ciclo di istruzione (*D. Lgs n. 62/2017, art. 5 commi 2 e 3*).

Voto di ammissione all'esame di Stato

Il voto di ammissione, attribuito in base a quanto previsto dall'articolo 6, comma 5, del D. Lgs. n.62/2017 è espresso dal Consiglio di classe in decimi e viene attribuito **considerando gli esiti del percorso scolastico (triennale) dell'alunno**, secondo i criteri che seguono:

- valutazione del primo anno di sc. secondaria di I grado (II quadrimestre). Il voto di media peserà il 10%;
- valutazione del secondo anno di sc. secondaria di I grado (II quadrimestre). Il voto di media peserà il 20%;
- valutazione del terzo anno di sc. secondaria di I grado (II quadrimestre). Il voto di media peserà il 70%;

L'arrotondamento verrà fatto solo sul voto di ammissione finale e non sulle medie dei singoli anni, (arrotondando 0,5 all'unità superiore).

Prove d'Esame

L'art. 8 del D. Lgs. n. 62 del 2017 e l'art. 6 del D.M. n. 741/2017 definiscono le prove dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione.

Nel corrente anno scolastico, **l'esame è costituito da tre prove scritte ed un colloquio orale**. Le prove scritte relative all'esame di Stato sono:

- 1) prova scritta di italiano o della lingua nella quale si svolge l'insegnamento;
- 2) prova scritta relativa alle competenze logico-matematiche;
- 3) prova scritta, articolata in due sezioni, una per ciascuna delle lingue straniere studiate.

Le tracce delle prove sono predisposte dalla Commissione in sede di riunione preliminare, sulla base delle proposte dei docenti delle discipline coinvolte.

La prova scritta di italiano (DM 741/2017, articolo 7) è finalizzata ad accertare la padronanza della lingua, la capacità di espressione personale, il corretto ed appropriato uso della lingua e la coerente e organica esposizione del pensiero da parte dei candidati e fa riferimento alle seguenti tipologie: **1) testo narrativo o descrittivo; 2) testo argomentativo; 3) comprensione e sintesi di un testo.**

La durata della prova è stabilita in **n. 4 ore**.

La prova scritta relativa alle competenze logico-matematiche (DM 741/2017, articolo 8) è intesa ad accertare la capacità di rielaborazione e di organizzazione delle conoscenze, delle abilità e delle competenze acquisite dai candidati, tenendo a riferimento le aree previste dalle Indicazioni nazionali per il curricolo (numeri; spazio e figure; relazioni e funzioni; dati e previsioni). Le tracce sono riferite ad entrambe le seguenti tipologie: **1) problemi articolati su una o più richieste; 2) quesiti a risposta aperta**. Le tracce

possono fare riferimento anche ai metodi di analisi, organizzazione e rappresentazione dei dati, caratteristici del pensiero computazionale. In ogni caso, le soluzioni dei problemi e dei quesiti non devono essere dipendenti le une dalle altre, per evitare che la loro progressione pregiudichi l'esecuzione della prova stessa.

La durata della prova è stabilita in **n. 3 ore**.

La prova scritta di lingue straniere (DM 741/2017, articolo 9) è articolata in due sezioni distinte, rispettivamente, per l'inglese e per la seconda lingua comunitaria e accerta le competenze di comprensione e produzione scritta riconducibili ai livelli del Quadro Comune Europeo di riferimento per le lingue del Consiglio d'Europa (A2 per inglese, A1 per la seconda lingua comunitaria). Le tracce, che possono essere anche tra loro combinate, si riferiscono a: **1) questionario di comprensione di un testo; 2) completamento, riscrittura o trasformazione di un testo; 3) elaborazione di un dialogo; 4) lettera o e-mail personale; 5) sintesi di un testo.**

La durata complessiva è stabilita in **n. 3 ore**.

Il colloquio (DM. 741/2017, articolo 10), condotto collegialmente dalla sottocommissione, valuta il livello di acquisizione delle conoscenze, abilità e competenze descritte nel profilo finale dello studente previsto dalle Indicazioni nazionali per il curricolo, con particolare attenzione alle capacità di argomentazione, di risoluzione di problemi, di pensiero critico e riflessivo, di collegamento organico e significativo tra le varie discipline di studio. Il colloquio accerta anche il livello di padronanza delle competenze connesse all'insegnamento trasversale di educazione civica, di cui alla legge 20 agosto 2019, n. 92, che ha abrogato l'insegnamento di Cittadinanza e Costituzione.

La durata complessiva è di **30 minuti**.

ESAME ORALE

Indicazioni operative per gli alunni

Il colloquio prevede le seguenti modalità

- Esposizione personale di un'esperienza fatta durante il percorso scolastico (prendendo spunto per es. anche da quelle indicate dal cdc) che può essere anche (ma non obbligatoriamente) inclusa nel percorso pluridisciplinare.
- Esposizione di un percorso pluridisciplinare organico e coerente a partire da un argomento/un tema a scelta dell'alunno, esplicitando i possibili collegamenti con alcune altre discipline. I collegamenti non devono essere forzati, non è necessario collegare tutte le discipline ad un unico tema. Le discipline che non possono essere collegate al tema centrale, saranno presentate a parte.
- I docenti controlleranno che gli alunni non scelgano tutti lo stesso argomento/tema/esperienza e suggeriranno agli alunni di prendere ispirazione da un argomento/tema inerente l'indirizzo di studi superiori che intraprenderanno, nonché dai propri interessi o dalle proprie aspirazioni.
- L'elenco degli argomenti trattati nel percorso (collegati e non) dovrà essere consegnato al coordinatore entro il **30 maggio**.
- Il colloquio non deve essere inteso in modo "rigido": il percorso di esposizione dell'alunno potrà essere guidato e modificato dagli interventi dei docenti.
- In sede d'esame il percorso potrà essere illustrato con diverse modalità (mappa concettuale, presentazione, prodotto multimediale...) a seconda degli interessi, delle abilità e delle competenze dell'alunno, utilizzando le app della GSuite sulle quali i ragazzi hanno lavorato nel triennio. In ogni caso durante l'esposizione non potrà essere utilizzato un supporto testuale, ma solo immagini o parole chiave che possano guidare l'alunno.
- Sia il tema centrale che i collegamenti, così come i riferimenti all'esperienza, devono essere relativi ad argomenti trattati durante il terzo anno. Con l'approvazione del docente della materia, si potrà fare riferimento ad argomenti trattati durante il secondo anno della scuola secondaria di primo grado.
- Si accerteranno le competenze acquisite relativamente all'insegnamento dell'educazione civica.
- Durante il colloquio sarà data agli alunni facoltà di presentare brani musicali studiati durante l'anno.

Alunni con Bisogni Educativi Speciali

Per gli **alunni con disabilità** (L. n. 104/1992) e per gli alunni con **disturbi specifici dell'apprendimento** (L. n. 170/2010), l'esame di Stato si svolge con le modalità previste dall'articolo 14 del D.M. n. 741/2017.

La valutazione dovrà rispecchiare la specificità di ogni alunno, ed il suo personale percorso formativo: i progressi legati all'integrazione, all'acquisizione di autonomia e di competenze sociali e cognitive. La normativa ministeriale e il documento riportante le "Linee guida sull'integrazione scolastica degli alunni con disabilità", 04/2009 esplicitano chiaramente che la valutazione in decimi va rapportata al P.E.I. e dovrà essere sempre considerata in riferimento ai processi e non solo alle performances dell'alunno.

Per le situazioni di alunni con altri bisogni educativi speciali, non compresi nelle categorie di cui alla legge 8 ottobre 2010, n. 170 e alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, formalmente individuate dal Consiglio di classe, non è prevista alcuna misura dispensativa in sede di Esame, mentre è assicurato l'utilizzo degli strumenti compensativi già previsti per le prove di valutazione in corso d'anno.

Per gli **alunni NAI** coinvolti nell'**Esame** di Stato conclusivo del primo ciclo, presenti in Italia da meno di due anni, si potrà prevedere l'utilizzo di strumenti compensativi ritenuti funzionali allo svolgimento dell'esame di Stato, senza che venga pregiudicata la validità delle prove scritte, in supporto e relazione alle diverse esigenze di apprendimento dimostrate nel corso dell'anno.

Valutazione finale

Ai fini della determinazione del voto finale dell'esame di Stato di ciascun candidato (secondo quanto disposto dall'articolo 13 del D.M. n. 741/2017), la sottocommissione procede preliminarmente a calcolare la media tra i voti delle singole prove scritte e del colloquio, senza applicare, in questa fase, arrotondamenti all'unità superiore o inferiore. Successivamente procede a determinare il voto finale, che deriva dalla media tra il voto di ammissione e la media dei voti delle prove scritte e del colloquio. La valutazione delle prove scritte e del colloquio viene effettuata attribuendo un voto in decimi a ciascuna prova. La valutazione finale sarà costituita come segue:

- 50% voto di ammissione;
- 50% prove d'Esame (prove scritte e colloquio orale).

La Commissione delibera, su proposta della sottocommissione, la valutazione finale espressa con votazione in decimi, derivante dalla media, arrotondata all'unità superiore per frazioni pari o superiori a 0,5, tra il voto di ammissione e la valutazione dell'Esame.

L'alunno consegue il diploma conclusivo del primo ciclo d'istruzione conseguendo una valutazione finale di almeno **sei decimi**.

La commissione può, su proposta della sottocommissione, con deliberazione assunta all'unanimità, attribuire la lode agli alunni che hanno conseguito un voto di 10/10, tenendo a riferimento sia gli esiti delle prove d'esame sia il percorso scolastico triennale.

Pubblicazione esiti

L'esito dell'Esame, con l'indicazione del punteggio finale conseguito, inclusa la menzione della lode qualora attribuita dalla Commissione, è pubblicato nell'**area documentale riservata del registro elettronico**, cui accedono gli studenti della classe di riferimento ed esposto in formato cartaceo.

Esame di Stato per gli alunni privatisti

I candidati privatisti sono ammessi all'esame di Stato, ai sensi dell'articolo 3 del D.M. n. 741/2017.

La commissione d'Esame delibera, su proposta della sottocommissione, la valutazione finale che viene determinata dalla media dei voti attribuiti alle prove scritte e al colloquio. Per frazioni pari o superiori a 0,5, il voto finale è arrotondato all'unità superiore.

L'esame di Stato si intende superato se il candidato privatista consegue una valutazione finale di almeno sei decimi.

Certificazione delle competenze

Ai candidati interni che superano l'esame di Stato viene rilasciata la certificazione delle competenze, che descrive lo sviluppo dei livelli delle competenze chiave e delle competenze di cittadinanza progressivamente acquisite, anche orientando gli stessi verso la scuola del secondo ciclo. Il documento viene redatto durante lo scrutinio finale, utilizzando il modello allegato al decreto ministeriale 742/2017 (Allegato B) e pubblicato sul registro elettronico nell'area riservata alla famiglia dell'alunno e, in copia, all'istituzione scolastica o formativa del ciclo successivo.

Per gli alunni che hanno partecipato alle prove standardizzate nazionali la certificazione delle competenze è integrata ai sensi dell'articolo 4, commi 2 e 3, del DM 742/2017.